

COMUNE DI CERVICATI

PROVINCIA DI COSENZA

Organo di Revisione

OGGETTO: Parere dell'Organo di Revisione su ricognizione partecipazioni possedute al 31/12/2021 – ex art. 20 DLgs 19 agosto 2016 n. 175.

L'anno 2022 il giorno sedici del mese di dicembre, il Revisore Unico Dott. Leonardo Corbini, ha esaminato la documentazione ricevuta via mail il 12 dicembre 2022, per esprimere il proprio parere in merito alla revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 DLgs 175/2016- ricognizione partecipazioni possedute al 31/12/2021.


Vista la proposta di deliberazione del dodici dicembre 2022 Prot. n. 0009476 al Consiglio Comunale ricevuta tramite mail e munita di visto per la regolarità tecnica e contabile, art. 49 DLgs 267/2000, del Responsabile del Servizio Amministrativo e Responsabile Servizio Finanziario.

Rilevato che il Testo Unico delle società partecipate, DLgs 175/2016, dispone che l'Ente deve procedere alla razionalizzazione periodica, di cui all'articolo 20, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2021 (art. 26 comma 11).

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 30/11/2022, relativa alla revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 DLgs 175/2016 con ricognizione al 31 dicembre 2021.

Richiamate: la deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 27/9/2017 con la quale si è proceduto alla revisione straordinaria delle partecipate ai sensi dell'articolo 4 DLgs 175/2016; la deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 10 dicembre 2021 attraverso la quale a norma dell'articolo 20 comma 1 del DLgs 175/2016 è stata eseguita la ricognizione ordinaria delle partecipate detenute dal Comune di Cervicati con riferimento alla data del 31/12/2020.

Considerato che, a presidio di tale processo, l'art. 20, comma 7, del DLgs 175/2016 prevede pesanti sanzioni (fino a 500 mila euro) per gli Enti Locali inadempienti i quali, anche se investiti del ruolo di socio pubblico con intensità tali da non essere suscettibili di influire sugli organismi partecipati, hanno comunque l'obbligo di monitorare le partecipazioni anche se di modesta entità.



L'Organo di Revisione, pur non essendo direttamente investito dell'adempimento di legge di un obbligo di parere, riconosce che sussistono valide ragioni per non sottovalutare gli adempimenti connessi al processo in esame, riconducibili al fatto che gli obiettivi e i criteri d'azione connessi alla razionalizzazione delle partecipate sono suscettibili di influire significativamente sul bilancio dell'Ente Locale, sia in conseguenza di un'auspicata riduzione delle partecipate, sia con l'adozione di politiche di efficientamento che incidano soprattutto sulle società partecipate con reiterate perdite gestionali. Anche la Corte dei Conti sezione Regionale Valle d'Aosta con deliberazione n. 12/2020 del 28 luglio, ha affermato "l'opportunità di acquisire, comunque, tale parere con riferimento alla coerenza degli atti di razionalizzazione rispetto alla normativa recata dal TUSP, prima dell'adozione dell'atto deliberativo della revisione".

Si ribadisce, in ogni caso, l'importanza dell'applicazione dei principi di sana gestione finanziaria e di buon andamento nella gestione dei rapporti con le partecipate, tanto da allontanare, sotto qualsiasi aspetto, il tema della crisi d'impresa disciplinato dall'articolo 14 del DLgs n. 175/2016 ove, al primo comma, si dispone che, nei casi più gravi, le società a partecipazione pubblica sono soggette alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo, mentre al comma 5 è sancito il divieto di ricapitalizzare le società pubbliche con reiterate perdite di bilancio.


Tenuto conto che la ricognizione effettuata dal Comune di Cervicati non prevede un piano di razionalizzazione, e dalla stessa non si prevede di alienare e/o dismettere nessuna partecipazione posseduta, in quanto dall'analisi richieste dal DLgs 175/2016 ricorrono le condizioni per il loro mantenimento; e che l'Ente ha motivato di mantenere: la partecipazione GAL Valle Crati, con quota del 3,81%, per fruire dei servizi collegati all'accesso a finanziamenti europei finalizzati allo sviluppo economico, territoriale e culturale degli enti aderenti; la partecipazione ASMENET Calabria, quota 0,09%, per i servizi resi.

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa espressi dal Responsabile del Servizio Amministrativo Dott. Filice Gioberto e dal Responsabile del Servizio Finanziario Dott. Falbo Vincenzo in data 12/12/2022 ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del DLgs n. 267/2000.

Esprime parere favorevole in ordine all'approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto la ricognizione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del DLgs 175/2016 possedute al 31/12/2021, ed invita l'Ente a:



- Monitorare attentamente e costantemente l'andamento dei costi dei servizi forniti dalle società partecipate, al fine di assicurare l'ottimale contenimento delle spese connesse;
- Verificare periodicamente i bilanci delle società partecipate anche attraverso incontri periodici con gli Amministratori e i relativi Organi di controllo;
- Vigilare con massima attenzione l'incidenza delle spese sul bilancio complessivo comunale per i servizi ricevuti, attuando le opportune scelte qualora emergesse un disavanzo in sede di controllo delle gestioni;
- Inviare alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti e alle società partecipate copia della deliberazione di Consiglio Comunale in questione.



Il Revisore Unico

Dr. Leonardo Corbini